



COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **Straordinaria** - Seduta ⁽¹⁾ **Pubblica** in ⁽²⁾ **Prima** convocazione
del giorno 20-12-2021

OGGETTO: PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (Art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016)

L'anno duemilaventuno, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, con utilizzo di piattaforma Web adeguata per il collegamento on-line, previi avvisi scritti notificati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri e inviato per conoscenza al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta ⁽¹⁾ **Pubblica** in ⁽²⁾ **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti/Assenti
Rigotto Riccardo	Presente
FERRARI DIEGO	Presente
CAGNONI MAURIZIO	Presente
PIZZI ROBERTO	Presente
MOTTARAN ALESSANDRO	Presente
LINARI ROBERTA	Presente
STOCCO ROMANA	Presente
FERRARESI PATRIZIA	Assente
TOSO FRANCESCO	Assente
MASIERO GIANLUCA	Presente
FANTINATO ROMEO	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **VERONESE Dr. Pietro**.

Il Sig. **RIGOTTO RICCARDO**, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri

LINARI ROBERTA

STOCCO ROMANA

MASIERO GIANLUCA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

(1) pubblica o segreta - (2) prima o seconda.

Copia della presente deliberazione è trasmessa, al fine della sua attuazione, ai seguenti settori:

- ☐ Settore Segreteria – Servizi Demografici
- ☐ Settore Economico – Finanziario
- ☐ Settore Tecnico

Il Consigliere Cagnoni invita il Comune di Villanova Marchesana a partecipare alle assemblee.

Il Sindaco: si è soliti delegarsi l'un l'altro.

Il Consigliere Cagnoni chiede chi ha partecipato per le precedenti assemblee.

Il Sindaco: ci sono i verbali, si può andare a controllare.

Prosegue il Consigliere Cagnoni: faccio notare per esempio che alle assemblee del Consiglio di bacino in 3 anni Villanova Marchesana ha partecipato solamente 2 volte su 25 assemblee dal 2019 al 2021, non risultandomi deleghe alcuna.

Il Consigliere Cagnoni avrebbe piacere che ci fosse la partecipazione chiedendolo al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175";

Rammentato che l'art. 26, c. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 31 Dicembre di ogni anno, una razionalizzazione periodica, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Specificato che per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020 si è provveduto ad approvare il PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ARTICOLO 20 DEL Decreto Legislativo 175/2016) – Anno 2019;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
 2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 3. per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto delle seguenti partecipazioni societarie detenute dall'Ente:

- **ACQUEVENETE S.p.A.**

Sede: Via C. Colombo, 29/A 35043 Monselice - Pd

C.F e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281 –

Partecipazione diretta con il 0,04% del capitale sociale.

- **ECOAMBIENTE S.r.l.**

Sede: Via Delle Industrie 53° 45100 ROVIGO - RO

C.F e P.IVA - REA CCIAA di Pd 01452670290 –

Partecipazione diretta con il 0,2506% del capitale sociale.

- **AS2- Azienda Servizi Strumentali s.r.l.**

Sede: via della Resistenza, n. 4 - 45100 ROVIGO

C.F./P.IVA 01396160291

Capitale Sociale (Anno 2019) = €. 232.800 –

Partecipazione Diretta n. 1 quota del valore pari al 0,43 del Capitale Sociale.

Dato atto che il Comune partecipa indirettamente alle seguenti Società:

- Polaris Srl per il tramite di Ecoambiente Srl (interessenza detenuta 100%)
- Polesine TLC per il tramite di Ecoambiente Srl (interessenza detenuta 2%)
- Polesine TLC per il tramite di Consvipo in liquidazione (interessenza detenuta 54,57%)
- Interporto di Rovigo Spa per il tramite di Consvipo in liquidazione (interessenza detenuta 0,95%)
- Azienda Servizi Strumentali Srl per il tramite di Consvipo in liquidazione (interessenza detenuta 12,63%)
- Viveracqua Scarl per il tramite di Acquevenete Spa (interessenza detenuta 11,84%)ma che le stesse non rilevano ai fini in oggetto, in quanto le relative partecipazioni non sono detenute tramite un organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Ente (art. 2, comma 1, lett. g, del T.U.);

Viste le “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016*” dettate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, allo scopo di fornire agli Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione indicazioni sull’applicazione della normativa ivi contenuta, con particolare riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali e ritenute le stesse applicabili anche per la razionalizzazione periodica annuale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’adozione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visto, pertanto, l’Atto di razionalizzazione periodica e del relativo esito come risultante nel citato **Allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, T.U.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri espressi alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Con voti espressi come segue:

8 favorevoli , 1 contrario (Masiero) sui 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'Atto di razionalizzazione periodica e dei relativi esiti di tutte le partecipazioni possedute dal Comune e relativa Relazione Illustrativa, accertandole rispettivamente come da Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'Atto di ricognizione non prevede alcuna partecipazione da razionalizzare e porre in liquidazione, per le motivazioni ivi indicate e che possono essere mantenute ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l., Acquevenete S.p.A. e Ecoambiente Srl;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione con il seguente esito:

Con voti espressi come segue:

8 favorevoli , 1 astenuto (Masiero) sui 9 consiglieri presenti e votanti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Rigotto Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERONESE Pietro

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI **(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)**

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione e relativi allegati viene inserita nell'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 in data e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Li

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to RIZZI Luca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERONESE Pietro

Li
